

QUADRO SINTETICO SULL' ISTRUZIONE PARENTALE  
NELLE  
REGIONI A STATUTO SPECIALE

PREAMBOLO

Con l'espressione "Istruzione parentale o familiare" si indica l'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione al di fuori del sistema educativo delle scuole.

Quando i genitori, o gli esercenti la responsabilità genitoriale, provvedono privatamente o direttamente all'istruzione dei minori soggetti all'obbligo di istruzione, devono dimostrare di avere la capacità tecnica o economica affinché l'alunno che verrà così istruito, possa godere ugualmente di tutti gli strumenti di cui usufruirebbe se fosse istruito in ambito scolastico.

Il dirigente scolastico competente attiva le necessarie forme di controllo per verificarne le condizioni di praticabilità della scelta operata dal genitore o da chi ne fa le veci, come pure per accertare l'apprendimento al termine di ogni anno scolastico

I genitori, o gli esercenti la responsabilità genitoriale, che intendono avvalersi dell'istruzione parentale devono presentare al dirigente scolastico competente per territorio un'apposita dichiarazione, da rinnovare di anno in anno, che attesti il possesso della "capacità tecnica o economica" per provvedere personalmente all'istruzione del proprio figlio, allegando (a partire dal Febbraio 2021) il progetto educativo per l'anno scolastico di riferimento.

Il termine per la presentazione della richiesta di ritiro dello studente dal sistema scolastico è quello del 30 Aprile di ogni anno, mentre (nelle ipotesi in cui è obbligatorio sostenere l'esame di idoneità) il termine per l'esame è il 30 Giugno di ogni anno.

REGIONI

Per comodità di lettura si distinguono le Regioni a Statuto Speciale in due gruppi:

1) Sicilia, Sardegna, valle d'Aosta che non introducono particolari deroghe alla disciplina nazionale;

2) Trentino Alto Adige con Provincia di Trento e Provincia di Bolzano che presentano differenze tra le Province medesime.

#### DISCIPLINA IN DETTAGLIO

##### A) SICILIA

Sul territorio della Regione Sicilia, le norme richiamate per disciplinare la istruzione parentale rispecchiano quelle dell'intero territorio nazionale.

In particolare si richiamano:

Artt. 30, 33, 34 Cost

D.Lgs 297/1994 art. 11 e ss

D.Lgs 59/2004 art. 8 - art. 4 art m. 11 cc 5-6

D.Lgs 76/2005, art. 1 cc 4-5

D.Lgs 296/2006 art. 1 c 622

D.Lgs 62/2017 art. 23

C.M 22994/2019

I genitori (o chi ne fa le veci) che vogliono provvedere direttamente e privatamente alla istruzione dell'alunno devono dimostrare di avere la capacità tecnica od economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità.

La scuola che riceve la domanda di istruzione parentale deve vigilare sull'adempimento dell'obbligo scolastico dell'alunno.

Al controllo dell'adempimento sono competenti il dirigente Scolastico ed il Sindaco del Comune di residenza.

Tutti gli alunni che sono stati istruiti con istruzione parentale hanno l'obbligo di sostenere annualmente (in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria) un esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva. Questo obbligo dura fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione, in base a quanto stabilito nell'art. 23 del D.Lgs 62/2017

Le domande di istruzione all'esame di idoneità dovranno pervenire alle istituzioni scolastiche entro il 30 aprile dell'anno di riferimento.

Quando gli esami di idoneità vengano sostenuti in una scuola diversa da quella vigilante, i familiari sono tenuti a comunicare gli esiti alla scuola vigilante per la verifica di competenza sull'adempimento.

Fasi procedurali

I genitori/tutori che intendono avvalersi dell'istruzione parentale per l'assolvimento dell'obbligo scolastico del proprio figlio:

a) Hanno l'obbligo di darne comunicazione alla dirigente Scolastica dell'Istituto di competenza ed al Sindaco del comune di residenza ogni anno scolastico;

b) Hanno l'obbligo di prendere contatti con la Dirigenza Scolastica per consentire la valutazione delle competenze personali e delle modalità di svolgimento del percorso di istruzione che si vuole intraprendere per i propri figli;

c) Hanno l'obbligo di prendere visione dei programmi scolastici, di quanto previsto nelle Indicazioni Nazionali, elementi che possano costituire una traccia operativa e riferimento utile soprattutto per le fasi di verifica degli apprendimenti.

B) SARDEGNA

Anche la Sardegna non apporta alcuna deroga alla disciplina nazionale e quindi vale qui quanto detto per la Sicilia.

C) VALLE D'AOSTA

Anche la Valle d'Aosta non apporta alcuna deroga alla disciplina nazionale e quindi vale qui quanto già scritto per Sicilia e Sardegna.

## D) PROVINCIA DI TRENTO

Premesso che anche nella Provincia di Trento la istruzione parentale è ammessa, la disciplina segue però un sistema duale a seconda che lo studente debba, o meno rientrare nel percorso scolastico ufficiale..

**Art. 32** della Legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 Istruzione e formazione familiare

*1. Qualora i genitori provvedano privatamente o direttamente all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione al di fuori del sistema educativo provinciale, essi sono tenuti a comunicare di anno in anno al dirigente dell'istituzione di riferimento che intendono avvalersi di tale diritto, dimostrando di avere la capacità tecnica ed economica adeguata. Il dirigente dell'istituzione di riferimento attiva le necessarie forme di controllo, anche per accertare l'apprendimento al termine di ogni anno scolastico"*

Art.14 del D.P.P. 7 ottobre 2010 n. 22-54/Leg La valutazione nell'istruzione familiare

*1. La valutazione dello studente che assolve l'obbligo di istruzione in Trentino ma al di fuori del sistema educativo provinciale avviene, ai sensi dell'articolo 32 della legge provinciale sulla scuola, al termine di ogni anno scolastico. Ai fini dell'accertamento dell'apprendimento al termine di ogni anno scolastico, il dirigente dell'istituzione scolastica di riferimento attiva le necessarie forme di controllo secondo criteri e modalità stabilite dal collegio docenti.*

*2. Per entrare nel sistema scolastico e formativo provinciale lo studente di cui al comma 1 deve sostenere gli esami di idoneità secondo quanto previsto dalla normativa statale vigente.*

Quindi sostanzialmente si distingue se la valutazione sia diretta alla verifica del raggiungimento del giusto livello di apprendimento in linea con quelli che sono i programmi scolastici provinciali cui il progetto educativo ed istruttivo della istruzione parentale deve ispirarsi ed adeguarsi, l'alunno sarà sottoposto ad una verifica/controllo secondo le regole

stabilite dal collegio docenti. La valutazione dello studente che assolve l'obbligo di istruzione attraverso l'istruzione parentale avviene, sia per i percorsi del primo che del secondo ciclo di istruzione, al termine di ogni anno scolastico, con il sostenimento della verifica annuale degli apprendimenti e della capacità relazionale, in relazione al progetto educativo presentato e considerando le discipline previste dai piani di studio provinciali e le linee guida per l'elaborazione dei Piani di studio delle Istituzioni scolastiche di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1199 del 13 luglio 2018. La verifica annuale degli apprendimenti si svolge in prossimità del termine di ogni anno scolastico alla presenza di un'apposita commissione, costituita dal dirigente scolastico, nella quale sono presenti i docenti delle discipline coinvolte. Al termine della verifica sono fornite a cura del dirigente scolastico informazioni circa l'esito complessivo della verifica nonché circa le eventuali carenze registrate nelle singole discipline.

Nel caso invece l'alunno debba rientrare nel sistema scolastico, dovrà sostenere l'esame vero e proprio di idoneità per la classe nella quale si chiede l'ammissione e presso l'istituzione scolastica alla quale viene richiesta l'iscrizione e da effettuarsi nel rispetto della normativa nazionale vigente. L'esame è finalizzato a verificare l'adeguatezza delle competenze in tutte le discipline previste dal curriculum relativo all'anno di corso. E' previsto un esame di idoneità anche al termine della scuola primaria. Gli esami conclusivi del primo e del secondo ciclo, dovranno essere sostenuti dagli studenti che si avvalgono di istruzione parentale, in qualità di candidati privatisti.

#### D) PROVINCIA DI BOLZANO

Nella Provincia di Bolzano, la Legge provinciale 11 luglio 2018, n. 10 (Pubblicata nel supplemento 3 del B.U. 12 luglio 2018, n. 28.) "Modifiche di leggi provinciali in materia di ordinamento degli uffici e personale, istruzione, formazione professionale, sport, cultura, enti locali, servizi pubblici, tutela del paesaggio e dell'ambiente, energia, utilizzazione di

acque pubbliche, caccia e pesca, protezione antincendi e civile, urbanistica, igiene e sanità, politiche sociali, famiglia, edilizia scolastica, trasporti, edilizia abitativa agevolata, lavoro, economia, cave e torbiere, entrate, commercio, turismo e industria alberghiera, rifugi alpini, artigianato, finanze e ricerca” . all’Art. 9 ha introdotto “Modifiche della legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5, “Obiettivi formativi generali ed ordinamento della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione” .

Le modifiche introdotte sono le seguenti:

**(1)** Il comma 6 dell’articolo 1 della Legge provinciale 5/, è così sostituito:

“6. Il diritto-dovere all’istruzione e alla formazione si realizza anche nelle scuole paritarie e riconosciute dalla Provincia nonché nell’ambito dell’istruzione parentale.”

**(2)** Dopo il comma 6 dell’articolo 1 della Legge provinciale 5/ sono inseriti i seguenti commi 6/bis, 6/ter e 6/quater:

“6/bis Qualora il diritto-dovere all’istruzione e alla formazione venga realizzato nelle scuole private riconosciute dalla Provincia, gli alunni e le alunne sostengono un esame di idoneità al termine della scuola primaria ai fini dell’ammissione al successivo grado di istruzione, oppure all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, in qualità di candidati e candidate privatisti. Inoltre sostengono un esame di idoneità anche nel caso in cui richiedano l’iscrizione a una scuola a carattere statale, a una scuola professionale della Provincia o a una scuola paritaria.

6/ter Qualora gli esercenti la responsabilità genitoriale provvedano all’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione mediante l’istruzione parentale, sono tenuti a comunicarlo di anno in anno alla o al dirigente dell’istituzione scolastica di riferimento, dimostrando di avere competenze specifiche e capacità economiche adeguate. La dirigente scolastica o il dirigente scolastico attiva, nel rispetto delle direttive emanate dalla Giunta

provinciale, le necessarie forme di controllo, anche per accertare lo sviluppo degli apprendimenti e gli apprendimenti raggiunti al termine di ogni anno scolastico. Al termine della scuola primaria, gli alunni e le alunne sono comunque tenuti a sostenere un esame di idoneità ai fini dell'ammissione al successivo grado di istruzione, oppure all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, in qualità di candidati e candidate privatisti. Inoltre sostengono un esame di idoneità anche nel caso in cui richiedano l'iscrizione a una scuola a carattere statale, a una scuola professionale della Provincia o a una scuola paritaria.

6/quarter La Giunta provinciale definisce la disciplina relativa agli esami di idoneità nonché i criteri e le modalità per il loro svolgimento."

**(3)** Nel comma 4 dell'articolo 20 della Legge provinciale 5/2008 le parole: "dell'articolo 11 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 89/e successive modifiche" sono sostituite dalle parole: "delle indicazioni provinciali".

Dall'esame della normativa della area di Bolzano, si deduce che la istruzione parentale è permessa, ma che non si segue il sistema del "doppio binario" applicato in Provincia di Trento dove -come già scritto- lo studente è chiamato a sostenere l'esame di idoneità unicamente quando deve rientrare nel percorso scolastico pubblico.

#### NOTE SULLA ISTRUZIONE PARENTALE

Con il D.M 5 Febbraio 2021 il Ministero ha chiarito alcuni aspetti a vantaggio della istruzione parentale.

In primo luogo (anche sulla scia di alcune sentenza emesse dal TAR, ha precisato che l'esame di idoneità non deve essere necessariamente svolto nella scuola del luogo di residenza, in quanto questo obbligo contrasterebbe con l'art. 23 del Decreto Legislativo 62/2017. Per rafforzare questa precisazione è stato anche abrogato l'art. 4 dell'Ordinanza del Ministero

della Pubblica Istruzione n° 90 del 21 maggio 2001 che prevedeva restrizioni sulla scelta della sede d'esame.

Il Decreto ha inoltre confermato la data del 30 Aprile quale data ultima per i genitori ai fini della presentazione della comunicazione per la scelta della istruzione parentale.

Il Decreto all'art. 3 comma 1 introduce l'obbligo per i genitori di presentare sempre entro il 30 Aprile di ogni anno anche il progetto didattico-educativo che si intende seguire nel corso dell'anno. In particolare si legge: *"I genitori degli alunni o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale presentano, entro il 30 aprile di ciascun anno, la richiesta di sostenere l'esame di idoneità al dirigente dell'istituzione scolastica statale o paritaria prescelta, unitamente al **progetto didattico-educativo seguito nel corso dell'anno**. L'istituzione scolastica accerta l'acquisizione degli obiettivi in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curriculum."*

A questo proposito va chiarito che la validazione del progetto didattico-educativo è operata nel quadro delle indicazioni nazionali per il curriculum e quindi va valutato rispetto alla scala generale e non a quella particolare della scuola presso cui viene sostenuto l'esame a fine anno.